



# COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI  
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 18/03/2024

N. 3 del Reg.

**OGGETTO:** CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciotto** del mese di **Marzo** alle ore **09.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1 - ARGIRO' NICOLA	NO	12 - MARIOTTI GIOVANNI	NO
2 - BOLOGNESE MARIKA	NO	13 - MASTRONARDI CLAUDIO	SI
3 - BOSCHETTI ANTONIO M.	NO	14 - ROSSI ROBERTO	SI
4 - DE NICOLIS EMANUELA - Sindaco	SI	15 - TASCONE EMANUELA	NO
5 - DI FILIPPANTONIO CARMEN	SI	16 - TRAVAGLINI FABIO ORLANDO	SI
6 - DI NINNI NICOLA	SI	17 - TRAVAGLINI MARIA	SI
7 - DI TORO ALFONSO	SI		
8 - FABRIZIO ANGELO	SI		
9 - LARCINESE CARLA	SI		
10 - LIPPIS GIANCARLO	SI		
11 - MAGNACCA TIZIANA	SI		

Presenti 12

Assenti 5

Risultato legale il numero degli intervenuti, **MAGNACCA TIZIANA** nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE dichiara aperta la seduta.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **DOTT. ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è PUBBLICA.

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

Il Presidente, alle ore 9:28 procede con l'appello.

All'appello risultano PRESENTI n.12 consiglieri e ASSENTI n.5 (Argirò, Bolognese, Boschetti, Mariotti e Tascone).

Eseguito l'appello, il Presidente procede con l'avvio dei lavori e con il punto n.1 all'ordine del giorno.

Il Presidente della Commissione Bilancio Carla Larcinese illustra il punto all'ordine del giorno, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si rinvia.

**Premesso** che con il D. Lgs. n.23 del 14/03/2011 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n.201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L.n.214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

**Atteso** che la Legge 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783 dell'art.1, ha ridefinito una nuova disciplina dell'imposta abrogando contestualmente la normativa precedente, disponendo, tra l'altro, l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI);

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della L. n.296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n.160/2019;

**Dato atto** che l'art.1, comma 744, della Legge n.160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino al limite dello 0,76%;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della Legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art.1 della Legge n.160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art.1, comma 758, della Legge n.160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art.1, della Legge n.160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato** l'art.1, comma 48, della Legge n.178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata*

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

*in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;*

**Richiamato** l'art.1, comma 759, lett. g-bis della Legge n.160/2019 così come aggiunto dalla Legge di bilancio 2023 (art.1 comma 81 L.197/2022) il quale stabilisce che sono esenti dall'imposta “gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”;

**Richiamato**, altresì, l'art.52 del D. Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 777, della Legge n.160/2019;

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa;

**Esaminato** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Tenuto conto che** in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

**Rilevato inoltre che**, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il “prospetto delle aliquote”, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

**Considerato** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**Richiamato** l'art. 6-ter del Decreto Legge n.132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale “*In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n.160](#), e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;*

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

**Considerato**, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all'art.52 del D.Lgs. n.446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

**Atteso che**, ai sensi del comma 767, dell'art.1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**Rilevato che** la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

### **Visti:**

a) l'art.174 del D.Lgs. n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'art.172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Dato atto** che con Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 (pubblicato in G.U. n.303 del 30/12/2023) il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 è stato differito al 15/03/2024, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio fino a quella data;

**Richiamata** la delibera di Giunta Comunale n.71 del 25 marzo 2010 con la quale sono stati approvati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini I.C.I;

**Visto** che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 5.550.000,00, al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 1.074.459,42;

**Richiamata** la delibera consiliare n. 14 del 05/04/2023 con la quale sono state approvate le aliquote IMU anno 2023;

**Ritenuto**, pertanto, riconfermare anche per l'anno 2024 le aliquote IMU approvate per l'anno 2023, secondo la seguente declinazione:

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota e la detrazione si applicano anche alle fattispecie assimilate per legge o regolamento all'abitazione principale, sempre con riferimento alle stesse categorie catastali:
  - **0,595%**, con detrazione di € 200,00 prevista dalla normativa;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3.bis, del D.L. n.557 del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 26.02.1994:
  - **0,1% per cento**;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
  - **0,0 per cento**;
- aliquota per i terreni agricoli:
  - **0,0 per cento**;
- aliquota per i fabbricati di categoria D:
  - **0,93 per cento**;

La quota di imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato, utilizzando il codice tributo 3925; la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune di San Salvo (0,17%) spetta al Comune medesimo utilizzando il codice tributo 3930;

- Aliquota agevolata per gli immobili di categoria C1 (Negozzi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), nelle quali il soggetto passivo, nell'anno di imposizione, intraprende una attività d'impresa con l'assunzione di almeno 1 dipendente. La riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva; Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo interessato deve presentare al Comune, Ufficio Tributi sportello I.M.U., entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.n.445/2000 nella quale si attesti le condizioni di cui sopra.  
Il Comune si riserva di procedere all'accertamento dei requisiti dichiarati attraverso la richiesta della documentazione probatoria:
  - **0,46 per cento**;
- aliquota ordinaria, per gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra, compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria di "area edificabile":
  - **1,06 per cento**;

**Sentita** la Commissione Bilancio nella seduta del 07.03.2024;

**Visto** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 20/02/2024, immediatamente eseguibile;

**Visto** il vigente regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 29/05/2020;

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

**Accertata** la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Visto** l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

**Visto** l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

### *PROPONE*

1. di **approvare** le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
2. di **confermare e approvare** per l'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate per l'anno 2023 come segue:
  - aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota e la detrazione si applicano anche alle fattispecie assimilate per legge o regolamento all'abitazione principale, sempre con riferimento alle stesse categorie catastali:
    - **0,595%**, con detrazione di € 200,00 prevista dalla normativa;
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3.bis, del D.L. n.557 del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 26.02.1994:
    - **0,1% per cento**;
  - aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
    - **0,0 per cento**;
  - aliquota per i terreni agricoli:
    - **0,0 per cento**;
  - aliquota per i fabbricati di categoria D:
    - **0,93 per cento**;

La quota di imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato, utilizzando il codice tributo 3925 la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune di San Salvo (0,17%) spetta al Comune medesimo utilizzando il codice tributo 3930;

- Aliquota agevolata per gli immobili di categoria C1 (Negozzi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), nelle quali il soggetto passivo, nell'anno di imposizione, intraprende una attività d'impresa con l'assunzione di almeno 1 dipendente. La riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva; Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo interessato deve presentare al Comune, Ufficio Tributi sportello I.M.U., entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.n.445/2000 nella quale si attesti le condizioni di cui sopra.

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

Il Comune si riserva di procedere all'accertamento dei requisiti dichiarati attraverso la richiesta della documentazione probatoria:

- **0,46 per cento;**
  
- aliquota ordinaria, per gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra, compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria di "area edificabile":
  - **1,06 per cento;**
  
- 3. di **dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;
  
- 4. di **stimare** in € 5.550.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 1.074.459,42 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
  
- 5. di **dare atto che** ai sensi dell'art.1, comma 767 della legge n.160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Il Presidente del Consiglio apre alla discussione generale sul punto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Dato atto che** non ci sono interventi.

**Dato atto che** non ci sono interventi per dichiarazione di voto.

**Posto** ai voti, da parte del Presidente, l'argomento di che trattasi, in forma palese attraverso la piattaforma digitale Concilium App;

Favorevoli: 11

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Travaglini Fabio)

### DELIBERA

1. di **approvare** le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto;
  
2. di **confermare e approvare** per l'anno 2024, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate per l'anno 2023 come segue:
  - aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota e la detrazione si applicano anche alle fattispecie assimilate per legge o regolamento all'abitazione principale, sempre con riferimento alle stesse categorie catastali:
    - **0,595%**, con detrazione di € 200,00 prevista dalla normativa;
  
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3.bis, del D.L. n.557 del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 26.02.1994:

## CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

➤ **0,1% per cento;**

- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

➤ **0,0 per cento;**

- aliquota per i terreni agricoli:

➤ **0,0 per cento;**

- aliquota per i fabbricati di categoria D:

➤ **0,93 per cento;**

La quota di imposta calcolata allo 0,76% deve essere versata allo Stato, utilizzando il codice tributo 3925 la differenza con l'aliquota deliberata dal Comune di San Salvo (0,17%) spetta al Comune medesimo utilizzando il codice tributo 3930;

- Aliquota agevolata per gli immobili di categoria C1 (Negozzi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri), nelle quali il soggetto passivo, nell'anno di imposizione, intraprende una attività d'impresa con l'assunzione di almeno 1 dipendente. La riduzione non spetta a coloro che cessano l'attività e ne intraprendono un'altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell'attività precedente, anche nel caso si tratti di soggetti diversi. Quest'ultima fattispecie si verifica quando l'attività non presenta il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale ma che viene svolta, ancorché da un altro soggetto, in sostanziale continuità (conferimento dell'unica azienda in società, donazione d'azienda padre-figlio, successione d'azienda, cessione d'azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d'azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell'attività da parte di un socio). Costituisce, inoltre, sostanziale continuità di attività, ancorché, svolta da altro soggetto, quella iniziata con denuncia SCIA, presso locali già precedentemente adibiti, nei 30 giorni antecedenti, alla stessa tipologia di attività produttiva; Al fine di ottenere il beneficio dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo interessato deve presentare al Comune, Ufficio Tributi sportello I.M.U., entro il 31 dicembre di ogni anno una dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.n.445/2000 nella quale si attesti le condizioni di cui sopra.

Il Comune si riserva di procedere all'accertamento dei requisiti dichiarati attraverso la richiesta della documentazione probatoria:

➤ **0,46 per cento;**

- aliquota ordinaria, per gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra, compresi i terreni rientranti nella definizione tributaria di "area edificabile":

➤ **1,06 per cento;**

3. di **dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

4. di **stimare** in € 5.550.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2024 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 1.074.459,42 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

5. di **dare atto che** ai sensi dell'art.1, comma 767 della legge n.160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente, stante l'urgenza, al fine di procedere con gli adempimenti consequenziali, il Presidente passa alla votazione separata per l'immediata eseguibilità della proposta, in forma palese attraverso la piattaforma digitale Concilium App, approvata all'unanimità dei presenti

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---

## **IL CONSIGLIO DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000, al fine di porre gli uffici nelle condizioni di provvedere con tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.

# CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.

---



## COMUNE DI SAN SALVO (Provincia di Chieti)

*Consiglio Comunale San Salvo, 18.03.2024*

*O.D.G. 1: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  
- PER L'ANNO 2024.*

**Tiziana Magnacca:** iniziamo con l'appello. Argirò Nicola è assente giustificato ha mandato tempestivamente una comunicazione bolognese Marika assente Boschetti Antonio assente De Nicolis Emanuela Di Filippantonio Carmen Di Ninni Nicola presente di toro Alfonso presente Fabrizio Angelo c'è Larcinese Carla c'è Lippis Giancarlo si Magnacca Tiziana Mariotti Giovanni il dottore ha comunicato di non poter presenziare alla seduta per motivi di lavoro Mastronardi Claudio c'è Rossi Roberto c'è Tascone Emanuela non c'è Travaglini Fabio Orlando c'è Travaglini Maria è presente quindi iniziamo subito con All'ordine del giorno il numero 1 è relativa la conferma delle aliquote e detrazioni IMU Presidente Larcinese, prego.

### **Carla Larcinese:**

Buongiorno a tutti saluto il sindaco il Presidente del Consiglio gli assessori colleghi consiglieri e cittadini che ci seguono in streaming Coloro che sono in sala. Ecco questo primo punto dell'ordine del giorno confermiamo le aliquote IMU per l'anno 2024 e l'IMU è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno precedente è un Imposta dovuta da tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale sono esenti da IMU le principali categorie catastali A2 A3 A4 A5 A6 A7 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C2 C6 C7 nella misura massima di una unità pertinenziale si è stabilito che per le abitazioni principali classificate nella categoria nelle categorie catastali A1 A8 e a9 e le relative pertinenze l'aliquota è dello 0,595% con detrazione di euro 200 l'aliquota per i fabbricati rurali e ad uso strumentale è dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati. L'impresa costruttrice come beni merci e non Locati l'aliquota è lo 0% sono esenti da IMU i terreni agricoli per i fabbricati di categoria D l'aliquota è rimasta dello 0,93% calcolata con l'aliquota 0,76 che va versata allo stato e l'aliquota di 0,17 che va versata al Comune. Per tutti gli altri immobili l'aliquota Resta al 1,06% il pagamento deve essere effettuato con modello F24 in due rate La prima in acconto in scadenza il 16 giugno il saldo scadenza 16 dicembre e saranno pubblicate sul sito queste aggiornamenti delle Aliquote IMU sul sito del comune. Come dicevo alla sezione tributi per l'anno 2024, grazie,

### **Tiziana Magnacca:**

grazie presidente, apriamo la discussione sul punto ci sono interventi non ci sono interventi passiamo alla dichiarazione agli interventi per dichiarazioni di voto ci sono interventi non ci sono interventi passiamo alle operazioni di voto. Il punto viene approvato con 11 favorevoli un astenuto votiamo la immediata eseguibilità la votazione sulla immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità è approvato All'unanimità dei presenti



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio: ici - imu - icp**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - PER L'ANNO 2024.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: ici - imu - icp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **05/03/2024**

Il Responsabile di Settore  
francesca ciccotosto

## Parere Contabile

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **05/03/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Nicola DI NARDO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
(MAGNACCA TIZIANA )

IL SEGRETARIO GENERALE  
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

**[ X ] ESEGUIBILITA':**

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

**[ x ] ESECUTIVITA':**

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000.

San Salvo, lì 18/03/2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Tiziana Magnacca in data 21/03/2024  
ALDO D'AMBROSIO in data 21/03/2024

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Salvo li 21/03/2024

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)*